

REGOLAMENTO (CE) N. 1246/94 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1994

che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione (1),

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1554/93 (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, quando il prezzo d'obiettivo è superiore al prezzo del mercato mondiale per il cotone non sgranato, dev'essere concessa un'integrazione al cotone non sgranato raccolto nella Comunità;

considerando che tale integrazione è uguale alla differenza tra questi due prezzi;

considerando che a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, terza frase del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità di applicazione del regime di integrazione per il cotone (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/93 (5), può essere presentata una domanda di integrazione nel corso dei mesi di giugno e luglio 1994, sia per la campagna 1993-94, sia per la campagna 1994-95; che è pertanto opportuno fissare per questi due mesi l'ammontare dell'integrazione applicabile per le due campagne considerate;

considerando che, in assenza di un prezzo di obiettivo del cotone applicabile per la campagna 1994-95, è stato possibile calcolare sole in via provvisoria l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata per detta campagna, in base alle ultime proposte di prezzo presentate dalla Commissione al Consiglio per la campagna 1994-95; che tale importo sarà quindi applicato solo in via provvisoria e dovrà essere confermato o sostituito non appena sarà noto il prezzo per la campagna 1994-95;

considerando che, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n.

1964/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo all'adattamento del regime di aiuto per il cotone instaurato dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1553/93 (7), le integrazioni per il cotone per la campagna 1994-95 sono ridotte, da un lato, di 5,073 ECU/100 kg, importo fissato dal regolamento (CEE) n. 2420/93 della Commissione (8) e, dall'altro, della riduzione fissata tenendo conto del prevedibile superamento del quantitativo massimo garantito di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1964/87; che, tenendo conto di tali condizioni, l'importo dell'integrazione è stato calcolato in via provvisoria in base ad una riduzione provvisoria globale di 25,365 ECU/100 kg;

considerando che il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato viene determinato tenendo conto del rendimento stimato in semi di cotone ed in cotone sgranato del raccolto comunitario, a costi netti di sgranatura, periodicamente, a partire dal prezzo del mercato constatato per il cotone sgranato e per i semi di cotone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale per questi due prodotti viene determinato conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2169/81;

considerando che, qualora non fosse possibile determinare come indicato più sopra il prezzo del mercato mondiale per il cotone non sgranato, detto prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo determinato;

considerando che il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato è pari alla somma dei valori del cotone sgranato e dei semi di cotone definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1201/89, somma di cui sono detratte le spese di sgranatura;

considerando che i valori di cui sopra vengono stabiliti in base a prezzi determinati conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1201/89; che il prezzo del mercato mondiale viene determinato in base alle effettive possibilità di acquisto più favorevoli, eccettuate le offerte e le quotazioni che non possono essere considerate rappresentative dell'effettiva tendenza del mercato;

considerando che per le offerte e le quotazioni che non rispondono alle condizioni sopra indicate, occorre procedere ai necessari adattamenti;

(1) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

(2) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

(3) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 23.

(4) GU n. L 123 del 4. 5. 1989, pag. 23.

(5) GU n. L 185 del 28. 7. 1993, pag. 19.

(6) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 14.

(7) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 21.

(8) GU n. L 222 dell'1. 9. 1993, pag. 37.